NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE

Art. 17

Liste di candidati

Le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate alla cancelleria del Tribunale di cui al precedente articolo 14, primo comma, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione. Le liste devono essere presentate da non meno di 300 e non piu' di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel Collegio. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame delle liste presentate entro due giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste. Contro la eliminazione di liste o di candidati e' ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale. Per la presentazione e la decisione di detti ricorsi si osservano le norme di cui all'articolo 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361. Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Estremi	Legge 3 febbraio 1964, n. 3
Titolo	III — Procedimento elettorale per la prima elezione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-e-la-convocazione-del-primo-consiglio-regionale/art-17-liste-di-candidati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it